



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 01/08/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 4 luglio 2013, n. 186**

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Modifica ed integrazione di impianto con attività di stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non, prodotti a bordo delle navi che approdano nel porto di Taranto - Proponente: Nigromare S.r.l.

L'anno 2013 addì 4 del mese di luglio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art. 1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

### **PREMESSO CHE:**

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 2773 del 12.03.2012 il legale rappresentante della Nigromare S.r.l., con sede legale in Matera alla Via della Croce, 156, presentava, ai sensi della normativa vigente, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di modifica ed integrazione di impianto con attività di stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non, prodotti a bordo delle navi che approdano nel porto di Taranto.
- Con la predetta istanza venivano depositati gli elaborati progettuali previsti dalla normativa in vigore in formato cartaceo e su supporto informatico. Al fine di consentire la pubblica consultazione da parte del pubblico, il Servizio scrivente provvedeva alla pubblicazione del progetto sul sito web della Regione Puglia;
- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 2682 del 27.03.2012 riscontrava la nota sopra citata e comunicava l'avvio del procedimento richiamando al proponente ed agli Enti coinvolti gli adempimenti di cui alla L.R. n. 11/2001 e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare, la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito di cui all'art. 24 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il parere di competenza degli enti coinvolti;

### **RILEVATO CHE:**

- con nota acquisita al prot. n. 3829 del 14.05.2012 la società proponente integrava la documentazione già consegnata con ulteriori elaborati;
- con nota acquisita al prot. n. 4032 del 18.05.2012 la Capitaneria di Porto di Taranto richiedeva chiarimenti in ordine all'intervento proposto. Successivamente, con nota acquisita al prot. n. 5046 del 26.06.2012, la medesima Capitaneria, alla luce dei chiarimenti forniti dall'istante, comunicava il nulla osta di competenza;

- con nota acquisita al prot. 5045 del 26.06.2012 la società proponente trasmetteva copia della pubblicazione di rito effettuata sul quotidiano "Gazzetta del mezzogiorno" del 19.05.2012
- con nota acquisita al prot. n. 5780 del 16.07.2012 il Servizio regionale Tutela delle Acque evidenziava che le aree di progetto insistono interamente "su aree soggette a contaminazione salina" del Piano di Tutela delle Acque e pertanto, al fine di evitare la compromissione delle porzioni di acquifero dell'entroterra (misura 2.10, all. 14 del PTA), menzionava le seguenti prescrizioni:
  - il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali è sospeso ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c. 1, L.R. 18/99);
  - i prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione sono consentiti a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizioni;
  - per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione:
    - verificare le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);
    - nel determinare in portata massima enunziabile da concedere, considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare;
    - il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente, deve essere preventivamente indicato;

Relativamente al trattamento dei reflui, il Servizio regionale Tutela delle Acque richiamava quanto previsto dalla normativa nazionale e più in particolare regionale circa la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti anche isolari (R.R. n. 26/2011), mentre, relativamente al trattamento delle acque meteoriche, si obbliga la ditta procedente di attenersi alla normativa regionale in materia (vd. Linee Guida del PTA. "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002 -.

Inoltre il Servizio regionale Tutela delle Acque, con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, preso atto che nel Rapporto S.I.A. si dichiara che "l'approvvigionamento idrico per il funzionamento dell'autoclave di sterilizzazione e per i servizi igienici, avverrà tramite vettore idrico esterno per l'approvvigionamento dell'acqua per uso potabile è garantito mediante bottiglie e/o boccioni di acqua sigillata: dunque, non saranno realizzate opere che potranno in alcun modo variare l'assetto idrografico locale del territorio", obbliga la procedente ditta, in caso di una loro mancata conferma, al calcolo sul fabbisogno idrico necessario, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree di pertinenza dei vari edifici (piazzali e aree di pertinenza adibiti alle lavorazioni dei prodotti provenienti dalle stive delle navi mercantili ecc.) e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue come dal Rapporto in argomento);

- con nota acquisita al prot. n. 15834 del 16.11.2012 l'Autorità Portuale di Taranto comunicava il nulla osta di competenza sull'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 6298 del 01.08.2012 Nigromare S.r.l. forniva precisazioni in ordine al parere espresso dal Servizio regionale Tutela delle Acque. In particolare ribadiva che l'intervento proposto è in piena rispondenza ai dettami del P.T.A. approvato con D.C.R. n. 230 del 20.10.2009, (misura 2.10, all.14), poiché non avviene alcun prelievo e/o sfruttamento della falda, in quanto l'approvvigionamento idrico dall'attività in essere, avviene mediante vettore idrico esterno. Relativamente ai reflui prodotti, ovvero, provenienti dai servizi igienici (fossa imhoff) ed ai rifiuti liquidi costituiti da condensate (a valle del processo di sterilizzazione), gli stessi vengono gestite come rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 183, quindi raccolte, stoccate ed avviate presso impianti terzi di

trattamento.

In merito all'applicabilità del R.R. n. 26/2011, veniva specificato che l'attività della società Nigromare S.r.l. non rientra in tale disciplina in quanto non si configura alcuno scarico. Solo per i reflui civili viene effettuato un primo trattamento in loco, "fossa imhoff", vuotata periodicamente da ditte terze autorizzate. Per quanto attiene, invece, la gestione delle acque meteoriche, si evidenziava infine che la Società non ha mai dichiarato di volersi "collettare alla rete cittadina", bensì come riportato nel S.I.A., tali acque saranno stoccate e gestite come rifiuto ed avviate presso impianto di trattamento fuori sito. Infine in merito alle politiche del risparmio idrico e di eventuale riuso, la Società proponente confermava quanto riportato nel Rapporto S.I.A., senza necessitare di altri fonti di approvvigionamento;

- con nota acquisita al prot. n. 6468 del 07.08.2012 il Comune di Taranto - Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita -, fatta salva l'approvazione definitiva da parte della Conferenza dei Servizi del piano di caratterizzazione dal titolo "Piano di indagine ambientale finalizzato alla definizione dello stato ambientale dei sottosuolo delle aree libere del porto in rada di Taranto" trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'acquisizione di tutti i nulla osta e pareri necessari ed in attesa di ulteriori delucidazioni di natura progettuale, per quanto di propria competenza, esprimeva parere favorevole sotto il profilo ambientale;

- con nota acquisita al prot. n. 6490 dell'08.08.2012 l'Area Sviluppo Industriale di Taranto comunicava il nulla osta alla realizzazione delle opere richieste;

- Nella seduta del 09.10.2012, il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminata la documentazione agli atti, riteneva di dover richiedere le integrazioni progettuali e pertanto il Servizio Ecologia formalizzava tale richiesta con nota prot. n. 8785 del 23.10.2012, invitando il proponente a trasmettere detta documentazione anche a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di compatibilità ambientale;

- con nota acquisita al prot. n. 10685 del 20.12.2012 il proponente trasmetteva quanto richiesto dal Servizio scrivente;

- con nota acquisita al prot. n. 10695 del 20.12.2012 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto ribadiva che l'impianto in discussione è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato che rimane valido a condizione che non siano intervenute nel frattempo modifiche rispetto a quanto accertato dal predetto Comando in fase di rilascio del predetto Certificato di Prevenzione Incendi;

- Nella seduta dell'08.01.2013 il Comitato reg.le di V.I.A. procedeva all'analisi dell'impianto proposto;

- con nota prot. n. PTA/2013/16832/P dell'08.03.2012, acquisita al prot. n. 3070 del 26.03.2013, la Provincia di Taranto - 9° Settore - riteneva, in linea tecnica e per quanto di competenza, l'intervento proposto assentibile relativamente alla procedura di che trattasi, nel rispetto delle prescrizioni riportate di seguito:

1. tutti i serbatoi ed i contenitori presenti all'interno dell'impianto siano dotati di adeguati sistemi di abbattimento degli odori, di bacini di contenimento dimensionati ai sensi di legge per il contenimento delle eventuali perdite, nonché degli strumenti di misurazione e di allarme, sia sonoro che visivo;

2. venga garantita la presenza di personale qualificato adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza al verificarsi di eventuali incidenti;

3. il proponente metta in atto tutte le misure di mitigazione proposte nella documentazione agli atti;

4. l'esercizio dell'impianto avvenga nel pieno e totale rispetto delle BAT e BREFs applicabili all'impianto di che trattasi e delle norme di settore;

5. la gestione delle eventuali terre e rocce da scavo avvenga in conformità alla vigente normativa; stesso dicasi per la gestione delle acque meteoriche e di processo;

6. ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 è opportuno che il proponente rediga il Piano di Monitoraggio degli impatti; tale Piano dovrà essere approvato dall'ARPA Puglia. Ad ogni buon conto, si specifica che il piano deve in primis garantire la verifica, nelle diverse fasi realizzazione, esercizio, ecc., dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli delle emissioni, rumorosità, ecc.) nonché il

controllo degli effetti, nello spazio e nel tempo, sulle componenti ambientali;

7. il proponente dovrà produrre all'ARPA Puglia, con cadenza almeno annuale, e comunque in occasione di ampliamenti o modifiche che determinano una variazione significativa del livello di rumore, uno studio di impatto acustico firmato e timbrato da tecnico abilitato e competente in acustica, redatto ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 3/2002 e di ogni altra normativa applicabile in materia che, partendo dai c.d. "valori di fondo", individui anche i possibili ricettori ambientali e che dimostri il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia (DPCM 01/03/1991); è fatto salvo l'adempimento da parte di codesta Società di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 3/2002;

8. il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;

9. le strumentazioni effettuate per effettuare i campionamenti ed i controlli devono essere periodicamente mantenuti a cura del Gestore, tenuti in perfetta efficienza e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;

10. qualunque anomalia di funzionamento od interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, controllo e monitoraggio tali da non garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in piena efficienza di tali impianti;

11. al termine della vita utile dell'impianto, il proponente dovrà provvedere a sua cura e spese alla completa dismissione dello stesso, ripristinando lo stato dei luoghi, previa caratterizzazione dell'area.

Nella seduta del 09.05.2013 il Comitato Reg.le di V.I.A. provvedeva ad una ulteriore valutazione del progetto;

- successivamente, con nota prot. co.ge.via\_2012 del 21.05.2013 l'Arpa - Dipartimento pr.le di Taranto - comunicava delle considerazioni in ordine al progetto in argomento. Tale parere veniva trasmesso al proponente con nota prot. n. 4960 del 24.05.2013;

- Con nota datata 29.05.2013 la società proponente richiedeva un'audizione presso il Comitato reg.le di V.I.A. al fine di fornire chiarimenti in ordine alle osservazioni espresse dall'Arpa - Dipartimento pr.le di Taranto -. Nel corso dell'audizione tenutasi in data 03.06.2013 il proponente depositava documentazione integrativa prot. n. 10/05/13n del 29.05.2013 volta a chiarire che le osservazioni contenute nel citato parere dell'Arpa.

- Nel seduta del Comitato VIA tenutasi nella medesima data del 03.06.2013 si procedeva ad una prima valutazione della documentazione integrativa depositata, ritenendo comunque opportuno di effettuare un sopralluogo presso la sede dell'impianto.

- Dal verbale del sopralluogo avvenuto in data 13.06.2013 alla presenza dei rappresentanti della società proponente, dell'ARPA - Dipartimento pr.le di Taranto - e del Comitato reg.le di V.I.A. si evince che in tale contesto si è proceduto ad una verifica dello stato dell'impianto nonché alla verifica degli spazi dedicati alle nuove attività richieste. Nel corso del sopralluogo sono state altresì specificate le modalità gestionali e tecniche per l'espletamento delle nuove attività, precisando effettiva entità e finalità delle operazioni D9-D13-D15 e R13. A tal proposito la società proponente si è impegnata a fornire al Comitato reg.le di V.I.A. una nota di sintesi esemplificativa delle citate operazioni, complete di modalità gestionali e tecniche.

- Con nota prot. n. 02/06/3n del 14.06.2013 Nigriomare S.r.l. depositava la nota di sintesi esplicitata al punto precedente.

- Nella seduta del 18.06.2013 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutati le integrazioni progettuali ed i pareri pervenuti, si esprimeva come da parere allegato alla presente determina per farne parte integrante.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.06.2013 e richiamando altresì tutte le prescrizioni espresse dagli Enti che qui si intendono integralmente riportate, giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto concernente la modifica e l'integrazione di impianto con attività di stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non, prodotti a bordo delle navi che approdano nel porto di Taranto,

proposto dal legale rappresentante della Nigromare S.r.l., con sede legale in Matera alla Via della Croce, 156.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto ed è altresì subordinato alla restituzione agli usi legittimi del suolo in ragione della localizzazione dell'impianto nel SIN;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio  
Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. C. Dibitonto